CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, C.F. 00196350904 nella persona del legale rappresentante, Rettore Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;

- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, V.le San Pietro n. 10, P. IVA 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario f.f. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante

E

- MATER OLBIA S.p.A., con Sede Legale in Olbia, SS 125 Loc. Padrongianus, P. Iva 13882471009, d'ora in poi denominato "*Azienda Convenzionata*", rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Giovanni Raimondi, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/80, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 12.7.2017 che adotta il nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999;

VISTO il testo del nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, che al suo interno disciplina anche i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/07, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 86 del 16/02/09, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

VISTA la Deliberazione n. 152 adottata dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari in data 18/02/14 che approva lo schema della presente Convenzione;

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

VISTO il DM 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";

CONSIDERATO che le Scuole di Specializzazione di area Sanitaria per medici in formazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, hanno interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda MATER OLBIA S.p.A., in strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che Mater Olbia S.p.A. è un ospedale privato accreditato in via transitoria con il Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni ambulatoriali, di ricovero per acuti e in riabilitazione intensiva, in relazione alle discipline previste dal provvedimento SUAPE n.425 del 18/06/2019, contenente la Determinazione n°13290 del 17/06/2019 della Direzione Generale della Sanità – Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico;

CONSIDERATO che MATER OLBIA S.p.A. (di seguito denomina Azienda Convenzionata) ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale di pertinenza, con gli obiettivi formativi e le specifiche esigenze didattiche delle Scuole di Specializzazione, identificabili soprattutto nell'ambito della Direzione Sanitaria, *con l'Università degli Studi di Sassari;*

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

MATER OLBIA S.p.A., di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., le proprie strutture, attrezzature e personale, identificabili soprattutto nell'ambito della Direzione Sanitaria, per gli obiettivi formativi e le specifiche esigenze didattiche dei medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione area Sanitaria dell'Università di Sassari.

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede delle Scuole di Specializzazione, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.L.gs. n. 368 del 17/08/99 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o di servizio.

Art. 6

L'Università assolve alle prescrizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria') per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria laddove ritenuto necessario di concerto con il medico competente dell'Azienda Convenzionata.

Art. 7

L'Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi, per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle medesime condizioni del proprio personale.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'A.O.U. dall'Azienda Convenzionata.

L'A.O.U. provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia

nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo rimborso da parte dell'Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.
Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL, anticipato dall'A.O.U., dovrà essere rimborsato da parte dell'Azienda Convenzionata entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione del periodo di formazione fuori rete di ciascun specializzando.

Art. 8

Per il personale che svolge attività in strutture Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 9

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.
Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.
Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.
Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutor, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi od altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 10

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 11

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.O.U., salvo l'anticipo dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nell'Azienda Convenzionata. Come previsto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione i costi suddetti, anticipati dall'A.O.U., verranno rimborsati dall'Azienda Convenzionata esclusivamente per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

Art. 12

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" ed esclusivamente per l'attuazione

della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

Art. 13

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Sassari.

Art. 14

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Sassari

Art. 16

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, di anno accademico in anno accademico, salvo che non intervenga formale disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi pima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto;

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli) _____

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Commissario Straordinario f.f.
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)
_____

MATER OLBIA S.p.A.
CEO
(Dott. Giovanni Raimondi) _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.